

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 14 marzo 2017

Sull'emendamento 38.0.500 e relativi subemendamenti riferiti al disegno di legge:

**(2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena**, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato l'emendamento e relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo,

considerato che:

- esso reca modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena;

- in data 4 maggio 2016, la 14<sup>a</sup> Commissione si è espressa sul disegno di legge n. 2067 e, in data 8 giugno 2016, sugli emendamenti riferiti al testo unificato adottato sul disegno di legge n. 2067 e connessi;

- l'emendamento 38.0.500, del Governo, introduce misure per la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni e, in relazione ad esso, sono stati presentati subemendamenti;

rilevato che l'emendamento 38.0.500 si compone di tre commi:

- il primo comma modifica l'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, relativo alle prestazioni obbligatorie a fini di giustizia rese dagli operatori a fronte di richiesta dell'autorità giudiziaria. Per tali prestazioni è previsto che un decreto interministeriale, da adottarsi entro il 31 dicembre 2017, ridetermini le tariffe in maniera da garantire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe del vigente listino di cui al decreto ministeriale 26 aprile 2001;

- il secondo comma prevede che, con decreto ministeriale da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge, vengano definite le "prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione" e determinate le relative tariffe, tenendo conto dei costi medi sostenuti nell'ultimo anno dai primi cinque centri distrettuali di spesa;

- il terzo comma conferisce, infine, una delega legislativa al Governo al fine di armonizzare le disposizioni del presente articolo con quelle di cui al testo unico in materia di liquidazione delle spese di giustizia;

rilevato che:

---

Al Presidente  
della 2<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

- l'opportunità di inserire nella proposta di intervento una previsione espressa di richiamo alla disciplina di selezione dei contraenti è stata valutata e non è stata perseguita in considerazione, sia del carattere strettamente fiduciario che connota i rapporti dell'operatore della comunicazione con l'ufficio giudiziario, sia della ricorrente urgenza che caratterizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione;

- la giurisprudenza interna (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2330/2011) ha ricondotto l'affidamento del servizio di attività di intercettazioni telefoniche, multimediali e ambientali alla disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 163 del 2006, *“che prevede per i servizi svolti in favore dell'amministrazione della giustizia, e necessitanti di speciali misure di sicurezza e segretezza, particolari modalità di affidamento in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle gare”*.

Tale disciplina è stata integralmente riprodotta nell'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nuovo codice appalti), relativo ai contratti secretati.

Peraltro, così come il precedente articolo 17 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 dispone che l'affidamento di tali contratti avvenga previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza;

valutato che:

- relativamente all'affidamento dei servizi di intercettazione telefonica, la Commissione europea aveva, per due volte, aperto una procedura di infrazione per violazione della direttiva 2004/18/UE, sugli appalti pubblici, e degli articoli 49 e 56 del TFUE (procedure nn. 2006/4404 e 2011/4049); ciò in quanto le singole Procure affidano dette commesse, direttamente, agli operatori ritenuti adeguati, non previamente selezionati in base a procedure di concorso;

- le suddette procedure di infrazione sono state successivamente archiviate e non sussistono pertanto questioni pendenti in materia;

valutato, quindi, che l'emendamento in titolo e i relativi subemendamenti non presentano profili di rilievo per l'ordinamento europeo,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Valeria Cardinali